Pubblicato il 13/02/2025

N. 00077/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00008/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS;

per l'annullamento

della Graduatoria finale di merito concorso dottorato di ricerca e successivo decreto di scorrimento graduatoria, nonché atti presupposti e connessi

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Teramo e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.§. Con il ricorso in epigrafe si chiede l'annullamento della graduatoria finale dei vincitori e dell'atto di approvazione della stessa con D.R. del 12 settembre 2024 nr. 472 in merito al Bando di concorso pubblico per il Dottorato di ricerca XL ciclo in "Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema" bandito con D.R. del 17 giugno 2024 nr. 332, laddove lesiva degli interessi del ricorrente e del decreto di scorrimento della graduatoria pubblicato con D.R. del 19 settembre 2024 nr. 492.
Con il ricorso si sostiene la violazione dell'Art. 7 del Bando di Concorso perché la borsa di studio doveva essere assegnata a un candidato con competenze specifiche nel settore disciplinare IUS-14, cosa che il controinteressato non possiede; eccesso di Potere e Illogicità in quanto la Commissione esaminatrice avrebbe agito in modo illogico e contraddittorio, valutando titoli e progetti di ricerca non pertinenti al settore disciplinare della borsa e, infine, si lamenta che la graduatoria unica stilata dalla Commissione non rispetterebbe la suddivisione per indirizzi disciplinari, causando un'assegnazione inappropriata delle borse.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025, previo avviso di cui all'art. 60 cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Appare necessario, in primo luogo, richiamare la disposizione di cui all'art. 41, II comma, cpa, secondo la quale *"2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso*

deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49".

Nel caso in giudizio il ricorso viene proposto oltre 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale di merito nonché dallo scorrimento della graduatoria stessa avvenuto in data 19 settembre 2024 e quindi tardivamente.

Non può essere condivisa la tesi della ricorrente secondo la quale solo a seguito di istanza di accesso agli atti il ricorrente veniva a conoscenza della effettiva lesività dei provvedimenti impugnati per una serie di ragioni.

In primo luogo, la pubblicazione della graduatoria appariva già autonomamente lesiva della posizione del ricorrente che veniva collocato in posizione non utile considerato che ai fini della qualificabilità del provvedimento come lesivo non è necessario che il ricorrente conosca nello specifico le motivazioni e gli atti endoprocedimentali che hanno portato all'adozione dell'atto definitivo.

Sul punto, appare approdo interpretativo consolidato quello secondo il quale la "piena conoscenza" - cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell'impugnazione - non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni, essendo invece sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo nei suoi elementi essenziali e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato. Tale interpretazione si rende necessaria al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un

termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (ex plurimis Consiglio di Stato sez. V, 28/06/2024, n.5771).

Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1112, specifica che "la piena conoscenza di un provvedimento della pubblica amministrazione – il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - si ha quando la parte interessata percepisce l'esistenza di un provvedimento amministrativo che ne rendono la lesività della sua sfera giuridica, in modo da rendere distinguibile l'attualità e la concretezza dell'interesse ad agire contro di esso; può dunque, parlarsi di piena conoscenza quando la parte interessata individua l'atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che la stessa sia stata edotta di quelli essenziali, quali l'autorità amministrativa che l'ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo".

Nel caso di specie, premesso che il provvedimento era già conosciuto nei suoi elementi essenziali e che lo stesso appariva concretamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, il termine previsto dall'art. 42 sarebbe stato sufficiente a garantire il ricorso nei tempi consentiti se solo il ricorrente non avesse proposto l'istanza di accesso solo in data 24.10.2024, cioè dopo 42 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3.§. Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia irricevibile perché proposto oltre il termine decadenziale.

Ritenuto, altresì, di compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Massimo Baraldi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO